

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 757

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato MACRELLI

*Annunziata il 2 aprile 1954*

Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si presenta al vostro esame, chiedendo la vostra attenzione e approvazione, una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che la passata legislatura ci lasciò *in itinere*, e che, divenendo legge — chiuderebbe — e speriamo chiuderà — una delle più tristi pagine di un passato malefico, che divise gli italiani.

Presentata dall'onorevole Belloni nella seduta del 20 dicembre 1949, in un momento in cui si parlava di pacificazione degli animi, di riconciliazione, di provvedimenti penali di cancellazione di decisioni repressive di reati, essa fu appunto ispirata da un nobile intento di riparazione di danni, in quanto moralmente e giuridicamente almeno riparabili, per cui molti cittadini e molte famiglie soffrivano, nel presente, per le iniquità e faziosità del passato.

L'onorevole Belloni ebbe più volte a ricordare, durante i lavori per questa proposta di legge n. 1002, quanto è acquisito: che il fascismo, costituendosi a regime, allontanò il concetto della pubblica Amministrazione che era emerso dal Risorgimento e insieme allontanò dalla pubblica Amministrazione stessa e dagli enti che da essa dipendevano quanti più poté degli italiani, che non condividevano il suo spirito di parte. Non si preoccupò delle rovinose condizioni che per costoro e le loro famiglie venivano

a determinarsi. Per cui un retaggio di sofferenze umane e di mortificazioni del diritto si trovò così, nel 1943, innanzi all'opera di ricostruzione che incombeva all'ordine della ripresa nazionale.

L'onorevole Belloni documentò come i provvedimenti, di carattere innegabilmente politico, non furono qualificati tali nella loro esecuzione: dimodoché quando il concetto di regime fu respinto dalla coscienza nazionale, e si volle riaffermare l'uguale diritto di tutti gli italiani, indipendentemente dalle vedute di parte che la democrazia ammette libere per ciascuno, non fu facile conseguire le reintegrazioni pur volute da una legge riparatrice.

Questo inconveniente ha avuto maggiore risalto dalla sorte, invece, toccata alla « epurazione » che poi tentò, a sua volta, di colpire gli uomini della fazione da cui era stata divisa la Nazione. Cadendo sulle rovine che aveva causato al Paese, il fascismo, esso aveva determinato l'urgenza di concedere all'opinione pubblica alcuni provvedimenti — apertamente, francamente politici — di epurazione di fascisti maggiormente compromessi per atti di faziosità, nelle stesse pubbliche Amministrazioni, e negli stessi enti: ma la sorgente democrazia lasciò libere agli individui colpiti tutte le vie di ricorso, e tutte le possibilità di laute liquidazioni economiche, avendo

anche lasciato nel loro antico organico gli organi di giudizio: e qui avvenne che i colpiti, dopo essere stati, quasi tutti, lautamente « liquidati », nei loro diritti economici, furono riammessi in carriera, rendendo più stridente il contrasto con la sorte di quegli altri che, da tanti anni, soffrivano le conseguenze dell'azione di parte su accennata.

In realtà, può forse dirsi onestamente sostenibile la situazione che ha visto riammessi, dopo breve quarantena, e in ogni caso lautamente trattati con tutte le competenze economiche maturate, gli uomini delle pubbliche Amministrazioni che erano stati non certo tutti a torto epurati per faziosità fascista, e vede insieme languire da anni, in molti casi ormai disperatamente, i reclami alla reintegrazione del diritto violato dalla faziosità fascista? Voi non potete dire di sì! Si tratta di reclami di tanti cittadini, che furono estromessi dalle pubbliche Amministrazioni con procedura, in cui è stato dimostrato che il settarismo e la faziosità si davano la mano.

Ripetiamo che il motivo politico venne a suo tempo, per disposizione fascista anche espressa, accuratamente mascherato. E i colpiti vennero considerati « nemici dello Stato » da presentare nella lista dei fannulloni e degli incapaci da eliminare dall'Amministrazione. La mascheratura si trova per esempio disposta dalla circolare 28 febbraio 1923 del regio commissario straordinario Edoardo Torre — incaricato della fascistizzazione delle ferrovie, in base a una legge mussoliniana — dava istruzioni perchè gli antifascisti, che arbitrariamente la fazione posta dal re al timone dello Stato qualificava « nemici dello Stato », fossero mescolati, come s'è detto, coi fannulloni e con gli incapaci e colpiti non sotto la qualifica, che lor compete, di nemici del fascismo. Si specificava che dovevano cadere sotto la sanzione anche quelli che erano semplicemente rei di contegno equivoco nel disimpegno delle loro funzioni, di fronte alle agitazioni sindacali e alle proteste politiche con cui da parte di quei lavoratori si tentò resistere all'invadente fascismo.

Ciò che avvenne nelle ferrovie avvenne ovunque. La circolare Torre non è che un fiore indicativo del clima.

Lo Stato, pagato da tutti i contribuenti e cui i cittadini senza distinzioni politiche erano tenuti a dare il tributo di sangue nella guerra, già allora non apparteneva più a tutti gli italiani, come il Risorgimento e la democrazia volevano. Non è colpa delle vittime se alla brutalità non ha corrisposto nel fascismo la

franchezza. Gli avversari furono stroncati dalla violenza, con accorgimenti ipocriti. La burocrazia fu piegata dalla fazione a questa bisogna. E le responsabilità dei complici e dei profittatori anche involontari delle situazioni così determinatesi hanno reso arduo, a tanti anni di distanza, un giudizio di revisione basato su isolati documenti burocratici e sul giudizio di allora della stessa burocrazia. L'onorevole Belloni introdusse perciò l'istituto giuridico della *praesumptio juris tantum* a favore dei colpiti, ogni qualvolta la motivazione del provvedimento fascista fosse contraddetta dall'anteriore loro stato di servizio. *Juris tantum*, non *juris et de jure*. Una presunzione cioè non assoluta, ma vincibile dalla prova contraria che l'articolo 5 di questa proposta chiede all'Amministrazione. Poichè finora ciò non era, è logica la riapertura dei termini di ricorso, stabilita nel congiunto disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 6 della proposta stessa.

Abbiamo accennato che, quando il « regime » fu abbattuto, naturalmente fu sentita la necessità di provvedimenti legislativi che permettessero di riparare alle ingiustizie e alle nefandezze sue, perpetrate a carico di tanti dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Nacque da qui una serie di decreti-legge regi e luogotenenziali, nonchè di leggi. Avvenne però che, mentre all'inizio l'indirizzo riparatore (regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9) era largamente accolto, successivamente la norma e, maggiormente, la prassi restringevano la portata delle possibilità riparatrici. Il complesso dei citati decreti e delle leggi costituisce, dunque, una congerie di disposizioni che dà adito a contraddizioni e ad applicazioni discutibili, rendendo desiderabile una norma nuova sintetica e coordinatrice, che riporti al più ampio respiro la possibilità di riparazione, pure nella doverosa cautela — e fu questa preoccupazione chiara e costante dell'onorevole Belloni — contro la piaga dei profitti di ogni procedimento di giustizia, e nella salvaguardia rigida dei diritti del contribuente e dell'erario pubblico.

Un secondo testo della proposta Belloni ha integrato il primitivo disegno (con la soppressione per esempio dell'originario articolo 17, che poteva dar luogo a contraccolpi di organico implicanti eventualmente onerosità non espressamente previste per la pubblica Amministrazione) ed ha perfezionato le disposizioni con la previsione — affidata all'articolo 8 — di un adeguato organo giudicante sui ricorsi.

L'articolo 8 del nuovo testo mira a creare un organo giudicante svincolato dall'Amministrazione interessata al giudizio, e perciò fuori di ogni ombra di legami con le passate complicità nell'opera faziosa e con eventuali stati d'animo di elementi che proprio da quell'opera faziosa possono aver tratto vantaggi nella carriera, anche per semplice spostamento nell'organico, senza personale speciale responsabilità. Giova ricordare che la norma congegnata dell'articolo 8 è stata sagomata su analoga norma del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

La questione della copertura degli oneri finanziari non fu trascurata dal proponente. La materia aveva già il suo regolamento in tutta la precedente legislazione, di cui la proposta, considerata nel complesso, non amplia la portata, ma assicura la procedura più conforme al principio animatore.

Ciò fu a suo tempo — nella passata legislatura — riconosciuto dal presidente della Commissione di finanza della Camera, e confermato con la decisione di non luogo alla richiesta di « presa in considerazione » in base all'articolo 133 del regolamento della Camera: parere che l'onorevole Gronchi ha successivamente ribadito. Rispondendo al dubbio della Commissione, di cui alcuni volevano richiedere la presa in considerazione, l'onorevole Gronchi rimandò la proposta all'esame della IV Commissione. Non v'era ragione per richiedere la presa in considerazione, perché non vi erano nuovi oneri.

Scendendo verso la valutazione di quanto potrà l'atto di giustizia che si chiede costare alle casse pubbliche (questione non mortifi-

cante di fronte alla considerazione dei danni gravissimi dati alle risorse familiari dei colpiti, se si pensa che non bisogna dimenticare che chi fa le spese di tutto è poi il popolo contribuente), rileviamo, sulla traccia dello stesso onorevole Belloni, che il numero degli ingiustamente colpiti reclamanti la loro reintegrazione nei diritti è stato notevolmente ridotto — con rilievo sull'economia e rilievo dell'esigenza di giustizia — da una serie di leggi e provvedimenti riparatori succedutisi a favore del personale ferroviario; e comunque in nessuna zona potrebbe andar oltre quanto previsto dalla legislazione in atto.

Inoltre, mentre si è mirato soprattutto alla riparazione morale, perciò *agli effetti giuridici*, è bene rammentare che gli arretrati di retribuzione sono sempre decorsi solo dal giorno in cui fu fatta la domanda di riesame — mai da tempo anteriore al primo giugno 1944, data del primo provvedimento di riparazione. Questa proposta di legge non *creerà* diritti. I diritti *esistono*, fondati sulla legislazione positiva. La proposta mirava solo ieri e mira oggi al *riconoscimento dei diritti* mediante più adeguata procedura, nella riapertura dei termini per quanti, aventi diritto, si ritengono insoddisfatti dalla procedura di ieri.

Onorevoli colleghi, vogliate dunque considerare le ragioni esposte e consentire alla formazione di una legge, che richiamerà su di voi la gratitudine di tante famiglie e il riconoscimento nazionale per un passo sincero fatto verso la cancellazione di un passato, che ha così dolorosamente diviso gli italiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni e norme di legge riguardanti i dimissionati, licenziati e danneggiati politici, delle Amministrazioni civili e militari dello Stato e similari, come sotto specificato, emesse a partire dal 6 gennaio 1944 ad oggi, debbono intendersi integrate o modificate o abrogate come dagli articoli che seguono.

Ogni caso eventualmente non contemplato in forma espressa deve trovare soluzione nella lettera e nello spirito della presente legge.

### ART. 2.

Tutti gli appartenenti alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo degli Enti locali, degli Enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali, ed in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, che risultino essere stati arbitrariamente dispensati dal servizio o licenziati o costretti a dimettersi o danneggiati nella carriera per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi e reintegrati nei loro diritti ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio o, in difetto, sino alla data in cui tale possesso venga meno.

La reintegrazione avrà luogo, a richiesta del reintegrando, possibilmente nel servizio o nella località ove l'avente diritto svolgeva il proprio lavoro quando fu colpito dal provvedimento fascista.

Questa legge rende possibile, a richiesta dell'avente diritto, il riesame dei casi negativamente già giudicati, purché l'avente diritto ne faccia domanda nel termine previsto nell'articolo 6.

### ART. 3.

Sono considerati arbitrariamente colpiti ai sensi dell'articolo 2:

a) coloro che siano stati colpiti dalle leggi razziali;

b) coloro che siano stati colpiti per essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che in concomitanza col provvedimento sofferto abbiano subito condanne penali per reati politici o siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che, già di ruolo o in possesso dei requisiti per divenirlo, furono dimessi o licenziati dal servizio nel periodo dal 1° agosto 1922 al 30 aprile 1945, con una delle seguenti motivazioni:

per fatto politico-sindacale, anche semplice partecipazione a scioperi;

per rendimento scarso, qualora lo stato di servizio nei suoi precedenti e nel suo complesso contraddica la valutazione del momento in cui il provvedimento fu preso;

e) coloro che, in concomitanza con una propria situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o sfollamento;

f) coloro che risultino comunque danneggiati nella carriera, quando i loro precedenti disciplinari, penali, tecnici, professionali e amministrativi, valutati alla stregua dei regolamenti e leggi vigenti ed operanti prima del 1° agosto 1922, inducano a ritenere non equo il provvedimento o il trattamento ad essi inflitto;

g) e coloro che furono costretti a dimettersi per non sottostare a restrizioni o limitazioni di carriera per leggi e disposizioni emanate dal 1° agosto 1922 al 30 aprile 1945 e abrogate con la caduta del fascismo.

#### ART. 4.

Personale avventizio da considerarsi comunque reintegrabile nei suoi diritti deve intendersi:

a) quello che aveva già maturato il prescritto periodo richiesto per la sistemazione;

b) quello assunto per concorso o prove;

c) quello successivamente sottoposto con esito favorevole a concorsi o prove;

d) quello che all'atto dell'allontanamento aveva prestato ininterrotto servizio alle dipendenze dell'Amministrazione presso la quale chiede la reintegrazione per un periodo di tempo non inferiore a nove mesi o a diciotto mesi se interrotto da interruzione d'ufficio, servizio militare o malattia riconosciuta.

#### ART. 5.

La dimostrazione delle condizioni di cui ai paragrafi dell'articolo 3 deve essere considerata conseguita anche allorché la domanda di reintegrazione sia corroborata da prove di

carattere presuntivo, sempreché tali prove non siano confutabili dall'Amministrazione con altre di maggiore entità, tenendo sempre presenti la riconosciuta faziosità di quel periodo e degli organi amministrativi di allora e il lungo tempo trascorso.

ART. 6.

Le domande di cui all'articolo 2 della presente legge dovranno essere presentate non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

Le Amministrazioni interessate dovranno, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, disporre ogni provvedimento ad essa conseguente: e pertanto sono tenute a costituire appositi uffici provvisori, dislocandovi funzionari ed impiegati alle dirette dipendenze del Ministro o del capo della Amministrazione.

ART. 8.

Entro due mesi dalla data della comunicazione dell'esito della domanda di cui all'articolo 2, insoddisfatta o parzialmente sodisfatta, è ammesso il ricorso presso una Commissione unica, presieduta da un Ministro o Sottosegretario di Stato nominato dal Presidente del Consiglio, e divisa in due sezioni composta ciascuna:

- a) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
- b) di un cittadino di specchiata probità che non abbia mai svolto attività politica a favore del fascismo o del neofascismo, nominato dal Presidente del Consiglio;
- c) di un funzionario dell'Amministrazione cui apparteneva il ricorrente, di grado pari o superiore allo stesso, e, comunque, non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del dicastero interessato; segretario un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non inferiore al grado VIII, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

La procedura sarà analoga a quella prevista dagli articoli 2, 3, 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

ART. 9.

I funzionari riassunti o reintegrati in base alla presente legge potranno essere tenuti in soprannumero agli organici attuali fino al riassorbimento nei ruoli.

ART. 10.

Nei casi di sopravvenuta soppressione o di tramutamento di uffici sarà applicato il trattamento adottato per il personale in servizio al tempo della soppressione o del tramutamento.

ART. 11.

È fatto obbligo alle Amministrazioni, una volta riconosciuta la lesione di diritto nei modi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, di reintegrare il colpito ricorrente sino a ricondurlo a quel grado di anzianità e a quelle condizioni che esso avrebbe normalmente conseguiti, facendo riferimento allo svolgimento di carriera di colleghi con i quali all'atto del provvedimento si fosse trovato a pari condizioni, anche se questi avessero sostenuto prove ed esperimenti a cui l'interessato non abbia potuto partecipare in conseguenza del trattamento subito e a cui ci sia ragione di ritenere che egli fosse idoneo.

Qualora l'interessato, non avendo superato i limiti di età, sia chiamato ad esercitare grado e mansioni richiedenti esami ed esperimenti tecnico-professionali, egli ha facoltà di sottoporvisi previo adeguato periodo di preparazione e può optare per la quiescenza che sarà calcolata in base al diritto riconosciutogli.

ART. 12.

Le retribuzioni o gli indennizzi che potranno derivare dalla reintegrazione prevista dalla presente legge decorreranno dalla data della prima domanda per coloro che non abbiano superato i limiti di età, e decorreranno dal superato limite di età per coloro i quali risultino aver diritto al trattamento di quiescenza se anteriore alla domanda stessa.

ART. 13.

Il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della reintegrazione sarà computato, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza e a tale titolo non deve essere operata alcuna ritenuta.

Qualora il reintegrato abbia nel frattempo provveduto ad accantonamento di quote per quiescenza presso altro Ente, questo, a richiesta dell'Amministrazione interessata, è tenuto a trasferirgliene la relativa riserva, restando pertanto esentato da ogni successivo impegno.

ART. 14.

Coloro che, allontanati dal servizio, abbiano trovato successivamente impiego alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, hanno diritto di opzione per l'Amministrazione da cui furono allontanati. Se prescelta l'Amministrazione dell'attuale impiego, essa avrà obbligo, nei limiti del diritto stabilito, di riconoscere a tutti gli effetti i benefici conseguibili in base alla presente legge.

ART. 15.

In caso di decesso del diretto interessato, le domande di reintegrazione potranno essere presentate e sostenute dagli eredi diretti suoi.